



COMUNE DI CURNO
Provincia di Bergamo

N. 12	Del 21-04-2023	Cod. Ente 10092
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023		

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** di **Prima** convocazione - seduta **Pubblica**.

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi notificati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale:

		Pres./Ass.
Saccogna Andrea	Sindaco	Presente
Rota Ivana	Vice Sindaco	Presente
Pelliccioli Paolo	Assessore	Presente
Ravasio Fabio	Assessore	Presente
Bellezza Paola	Assessore	Presente
Todeschini Mattia	Consigliere	Presente
Capitanio Gianfranco	Consigliere	Presente
Crotti Giuseppe	Consigliere	Presente
Rizzo Maria Raimonda	Consigliere	Presente
Locatelli Giovanni	Consigliere	Presente
Locatelli Giovanni Sergio	Consigliere	Presente
Farina Manuel	Consigliere	Presente
Cavagna Paolo	Consigliere	Presente
		Totale Presenti 13
		Totale Assenti 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale – Dott.ssa Saia Leandra.

Il Sindaco – Saccogna Andrea, nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI CURNO

Provincia di Bergamo

Il Sindaco procede all'illustrazione del punto n. 6 all'ordine del giorno.

Non vi sono interventi.

Chiusa la discussione si procede a votazione.

Il Consiglio Comunale

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *“Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”*;

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 adottata in data odierna 21.04.2023;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;



COMUNE DI CURNO

Provincia di Bergamo

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera dell'ARERA n. 443/2019 è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

DATO ATTO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio l'ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate dall'ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022 – 2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2022 è stato utilizzato il tool (applicativo) allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie



COMUNE DI CURNO

Provincia di Bergamo

a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il *tool* proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2022 è stato approvato il PEF pluriennale 2022-2025 quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO il "Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI" approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2022, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

Descrizione	2022	2023	2024	2025
Totale PEF	645.131	663.864	674.587	678.870

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

Descrizione	2022	2023	2024	2025
Parte Variabile	445.076	456.360	467.690	467.690



COMUNE DI CURNO

Provincia di Bergamo

Parte Fissa	196.485	203.935	203.127	207.611
Totale Quadro Tariffario	641.562	660.295	670.818	675.301

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che:

- a) con le tariffe che vengono approvate è assicurata, ai sensi dell'articolo 1 comma 654, della legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- b) le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni citate, risultano indicate negli allegati alla presente deliberazione;
- c) sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

CONSIDERATO CHE la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

RITENUTO di dover stabilire, ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, per il versamento della TARI 2023 un numero di rate pari a 2 (due) di medesimo importo - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1^ rata acconto, con scadenza 05/09/2023;
- 2^ rata saldo, con scadenza 05/12/2023;
- Rata unica a saldo, con scadenza 05/09/2023 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2023 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

RITENUTO di dover attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare, nel corso dell'anno, le predette scadenze di pagamento della TARI con apposita motivata deliberazione;

DATO ATTO che le bollette (documenti di riscossione) che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;



COMUNE DI CURNO

Provincia di Bergamo

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI vanno obbligatoriamente pubblicate nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATO l'art. 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che aggiunge il comma 19-bis all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, disponendo che: *«19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani»*;

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 23.12.2022 avente per oggetto: *“Approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2023-2025 e del bilancio di previsione 2023-2025 e relativi allegati”*, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;



COMUNE DI CURNO

Provincia di Bergamo

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

RICHIAMATI i commi 15,15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTI il parere di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	13
Favorevoli	voti	n. 9
Contrari	voti	n. 0
Astenuti	voti	n. 4 (Consiglieri sigg.ri Locatelli Giovanni, Locatelli Giovanni Sergio, Cavagna Paolo, Farina Manuel)

Atteso che la votazione ai fini dell'immediata eseguibilità, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	13
Favorevoli	voti	n. 9
Contrari	voti	n. 0
Astenuti	voti	n. 4 (Consiglieri sigg.ri Locatelli Giovanni, Locatelli Giovanni Sergio, Cavagna Paolo, Farina Manuel)

d e l i b e r a

- 1. di approvare** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2. di prendere atto** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2022 è stato approvato il PEF pluriennale 2022-2025 quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.
- 3. di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti "TARI" per l'anno 2023 come risultanti dall'allegato "Quadro tariffario 2023".
- 4. di approvare** per l'anno 2023, per il versamento della TARI un numero di rate pari a 2 (due) di medesimo importo, con facoltà di versamento in un'unica soluzione, alle scadenze e modalità di seguito specificate:
 - 1^ rata acconto, con scadenza 05/09/2023;



COMUNE DI CURNO

Provincia di Bergamo

- 2^a rata saldo, con scadenza 05/12/2023;
 - Rata unica a saldo, con scadenza 05/09/2023 (versamento in un'unica soluzione).
- Il versamento della TARI per l'anno 2023 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).

5. **di attribuire** alla Giunta Comunale la facoltà di modificare le predette scadenze di pagamento della TARI nel corso dell'anno con apposita motivata deliberazione.

6. **di dare atto che** sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".

7. **di delegare** il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

8. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, al fine di dare immediata esecuzione agli adempimenti successivi.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Saccogna Andrea)

IL Segretario Comunale

(Dott.ssa Saia Leandra)

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.